

Legge regionale 02 dicembre 1994, n.91

L.R. n. 28 del 6-5-1977 - Ordinamento contabile regionale modifica artt. 91 e 125

ARTICOLO 1

(Modificazioni all'art. 91 della LR 6-5-77, n. 28)

All'art. 91 della LR 6-5-1977, n. 28 "Ordinamento contabile regionale" e' aggiunto il seguente quarto comma:

"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle entrate derivanti dalle assegnazioni di soggetti diversi dallo Stato purché vincolate a scopi specifici e sempre che le relative spese siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali".

ARTICOLO 2

(Modificazioni all'art. 125 della LR 6-5-77, n. 28)

Il primo comma dell'art. 125 della LR 6-5-1977, n. 28 e' sostituito dal seguente:

"Le somme, costituenti economie di spesa ai sensi dell'articolo precedente, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci, aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali, allorquando siano reclamate dai creditori. A tal fine la legge di bilancio puo' istituire appositi capitoli e la Giunta, accertato che il debito non si e' estinto per prescrizione od altra causa, ne dispone il pagamento".

Il secondo comma dell'art. 125 della LR 6-5-77, n. 28 e' sostituito dal seguente:

"Qualora i capitoli speciali istituiti ai sensi del primo comma non presentino uno stanziamento o presentino uno stanziamento insufficiente, la Giunta regionale, accertato che il debito non si e' estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dispone il pagamento, secondo la disciplina della Sezione I del Capo seguente".